



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata

Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 6 DEL 21-02-20

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Simoncini Sara	P	QUATRINI STEFANO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	MEDICI SABRINA	A
PRIMUCCI RICCARDO	P	RIZZO MICHELE	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P	RIZZO PASQUALE	A
ZAMPONI LUANA	P	IASELLA VINCENZO ANTONIO	A
PAGLIONI LUCIA	P		

Assegnati n. [10] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 0

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Trojani Fabio

Assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PRIMUCCI RICCARDO
ZAMPONI GIUSEPPE
PAGLIONI LUCIA

Illustra il Responsabile Finanziario, che espone per l'approvazione, il piano finanziario del servizio gestione rifiuti urbani e la determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti – TARI – anno 2020, avvertendo che vengono sostanzialmente riconfermate le tariffe dell'anno precedente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

Visto l'art. 3 comma 4 del D.L.gvo n. 267 del 18.8.2000 TUEL che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto il Regolamento per la disciplina della TARI facente parte dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 24 in data 22.9.2014, immediatamente eseguibile, ed in particolare l'articolo 13, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 o in base a criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi, che garantiscano comunque il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie;

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che nel nostro Comune il servizio di gestione dei rifiuti urbani, viene gestito come segue:

- spazzamento e lavaggio strade, servizio di raccolta con punti di raccolta provvisti di cassonetti, trasporto e smaltimento rifiuti con il COSMARI;
- punti di raccolta con cassonetti per differenziata, vetro, plastica e carta;

Considerato che la redazione del piano finanziario per l'anno 2020 non è più un onere degli enti, ma un servizio che verrà svolto dall'Arera, l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente, con l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti **metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti** varato oggi dall'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente che ha anche fissato gli **obblighi di trasparenza verso gli utenti**. Le nuove regole infatti, definite con un ampio processo di consultazione che ha coinvolto

tutti gli attori del settore, definiscono i **corrispettivi TARI** da applicare agli utenti nel 2020-2021, i **criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019** e gli **obblighi di comunicazione**.

Un quadro di regole comune, certo e condiviso ora a disposizione dei gestori, dei Comuni e degli altri Enti territorialmente competenti, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Considerato che l'Assemblea che l'*Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA)*, con deliberazione n. 443/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento per il quadriennio 2018-2021, adottando il nuovo metodo tariffario da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Precisato che, stante la complessità del nuovo sistema, allo stato attuale sono in corso approfondimenti sulle modalità di determinazione dei «*costi*» per la definizione delle tariffe.

Dato atto che la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere varie difficoltà operative.

Considerato che, a tale riguardo, sia l'ANCI sia il Presidente dell'ARERA hanno auspicato un rinvio del termine per l'approvazione delle tariffe della «*TARI*» legato dal termine previsto per l'approvazione del bilancio;

- a tale proposito il Presidente dell'ARERA, in sede di audizione innanzi alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha ritenuto auspicabile un differimento nel termine per l'approvazione delle tariffe, che allo stato dell'arte equivale al termine di approvazione del bilancio di previsione, posto che il rinvio consentirebbe agli Enti Locali un più ordinato processo di deliberazione delle nuove tariffe;
- l'ANCI, con specifico documento datato 7 novembre 2019, contenente proposte di emendamenti da apportare in sede di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, tra le altre ha inserito anche il rinvio al 30 aprile di ciascun anno l'approvazione delle tariffe e del regolamento della «*TARI*», in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, citata;

Considerata la nota dell'IFEL del 9 dicembre 2019 di seguito riportata:

- si è espressa sulla materia informando che in sede di conversione del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 il termine per deliberare sulla «*TARI*» sarà fissato al 30 aprile 2020;
- ha suggerito agli enti che approvano il bilancio entro il 31 dicembre di approvare il regime «*TARI*» in via provvisoria, confermando le tariffe 2019 e riservandosi di intervenire successivamente una volta disponibile il nuovo «*piano economico finanziario*».

Ritenuto:

- di prevedere che la riscossione del tributo venga effettuata mediante riscossione diretta da parte del Comune;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997 ed il sistema semplificato previsto dal D.L.102/2013, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento per la disciplina della TARI;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.L.gvo n. 152 del 3.4.2006 recante il c.d. Codice dell'Ambiente;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- Di dichiarare** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di approvare** per l'anno 2020, in via provvisoria, l'assetto delle tariffe «TARI» mediante conferma integrale di quello in vigore per l'anno 2019, adottato a termini della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25 marzo 2019.
- Di riservarsi**, una volta disponibile il nuovo «PEF», di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della «TARI», dando atto che la modifica del quadro di specie (costi del servizio e metodo tariffario) confluirà in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000.
- Di dare atto** che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.
- Di dare atto** che nel bilancio di previsione 2020/2022 viene iscritta la risorsa, arrotondata a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio.
- Di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.L.gs 504/1992.
- Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

Quindi con separata votazione resa con n. 7 voti favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 10-02-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 10-02-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero .

Poggio S. Vicino li

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio